

Pubblicato il 15/12/2021

N.07176 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 09821/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9821 del 2021, proposto da

Assia Liberatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, in Qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazion, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Dott. Michele Mazzola, in Qualità di Dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione

General, Dott. Ernesto Pellecchia, in Qualità di Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direz, Commissione Giudicatrice per la Classe di Concorso A045 Usl Abruzzo Presso Usl Toscana, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Assunta Consalvi, non costituito in giudizio;

Impugnazione esiti prove scritte e graduatorie Concorso Straordinario

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i motivi di ricorso esaminati nel presente ricorso appaiono affrontati nella sentenza n. 9799 del 2021 del tar Lazio, alla quale si rinvia quale precedente conforme;

ritenuto che le censure prospettate da parte ricorrente, ferma più compiuta valutazione in sede di merito non appaiono idonee a determinare l'accoglimento dell'istanza cautelare formulata da parte ricorrente;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO